



Al Presidente del Consiglio regionale

Al Dirigente Area Lavori commissioni

Alla Segreteria Generale

LORO SEDI

MOD 08 SG 25.3.3

Alla VII Commissione consiliare

Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare

**Osservazioni allo Schema di deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 4 giugno 2025**

**(Regolamento di attuazione e integrazione dell'articolo 13, commi da 77 a 84, della legge regionale 30 dicembre 2024 n. 22 (Legge di stabilità regionale 2025), concernente la disciplina delle case funerarie e delle sale del commiato")**

Al comma 1 dell'articolo 1, sopprimere le parole "l'autorizzazione all'apertura", in coerenza con la previsione del comma 80 dell'articolo 13 della l.r. 22/2024, ai sensi del quale la realizzazione e la gestione di una casa funeraria sono consentite previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Cons. Alessia Savo

Firmato digitalmente da: Alessia Savo  
Data: 10/07/2025 10:44:32

1



Alla VII Commissione consiliare

Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare

**Osservazioni allo Schema di deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 4 giugno 2025**

**(Regolamento di attuazione e integrazione dell'articolo 13, commi da 77 a 84, della legge regionale 30 dicembre 2024 n. 22 (Legge di stabilità regionale 2025), concernente la disciplina delle case funerarie e delle sale del commiato")**

Al comma 1 dell'articolo 2, sopprimere le parole "l'autorizzazione all'apertura", in coerenza con la previsione del comma 80 dell'articolo 13 della l.r. 22/2024, ai sensi del quale la realizzazione e la gestione di una casa funeraria sono consentite previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Cons. Alessia Savo

Firmato digitalmente da: Alessia Savo  
Data: 10/07/2025 10:46:13



2

Alla VII Commissione consiliare

Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare

**Osservazioni allo Schema di deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 4 giugno 2025**

**(Regolamento di attuazione e integrazione dell'articolo 13, commi da 77 a 84, della legge regionale 30 dicembre 2024 n. 22 (Legge di stabilità regionale 2025), concernente la disciplina delle case funerarie e delle sale del commiato")**

Sopprimere la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, in quanto non si tratta di un servizio offerto dalla casa funeraria.

Cons. Alessia Savo

2 BIS





CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

Alla VII Commissione consiliare

Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare

**Osservazioni allo Schema di deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 4 giugno 2025**

**(Regolamento di attuazione e integrazione dell'articolo 13, commi da 77 a 84, della legge regionale 30 dicembre 2024 n. 22 (Legge di stabilità regionale 2025), concernente la disciplina delle case funerarie e delle sale del commiato")**

Al comma 1 dell'articolo 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: "e dei crematori ivi ubicati;", in quanto è opportuna una precisazione in merito al divieto di collocare case funerarie all'interno di tali strutture, come già previsto dall'articolo 8, comma 5 della l.r. 4/2004.

Cons. Alessia Savo

2 TER







CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO



Al Presidente della VII CCP

*Alessia Savo*

SEDE

**Osservazione n. 1 allo schema di deliberazione n. 100/VII concernente: “Regolamento di attuazione e integrazione dell’articolo 13 , commi da 77 a 84 della legge regionale 30 dicembre 2024 n. 22 ( legge di Stabilità Regionale 2025) concernente la disciplina delle case funerarie e delle sale del commiato**

Con riferimento allo schema di deliberazione n. 100 si propone di modificare , al comma 2 dell’articolo 4 sostituendo le parole “150 metri” con le seguenti: “100 metri”

## Relazione

L’imposizione di una distanza minima di 150 metri risulta, nella pratica, eccessivamente restrittiva, soprattutto nei centri cittadini dove la disponibilità di spazi idonei è fortemente limitata. Tale limite rischia di impedire, di fatto, l’apertura o l’adeguamento di case funerarie in aree dove la loro presenza sarebbe invece funzionale, sia per motivi logistici che di prossimità ai servizi sanitari e cimiteriali.

In contesti urbani, una distanza inferiore – tra gli **80 e i 100 metri** – sarebbe più coerente con la realtà territoriale, pur garantendo il necessario decoro e rispetto delle funzioni coinvolte. Si segnala inoltre che in altre normative regionali o comunali vigenti in Italia, le distanze previste sono spesso inferiori a 150 metri, senza che ciò abbia comportato criticità documentate.

Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di riconsiderare la formulazione dell’art. 4, comma 2, valutando la possibilità di una riduzione della distanza minima prevista per l’ubicazione delle case funerarie, eventualmente anche introducendo una distinzione tra zone urbane e aree extraurbane.

Il consigliere

Valerio Novelli

3



Alla VII Commissione consiliare

Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare

**Osservazioni allo Schema di deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 4 giugno 2025**

**(Regolamento di attuazione e integrazione dell'articolo 13, commi da 77 a 84, della legge regionale 30 dicembre 2024 n. 22 (Legge di stabilità regionale 2025), concernente la disciplina delle case funerarie e delle sale del commiato)**

Al comma 4 dell'articolo 4, sostituire le parole “e dal Decreto del Commissario ad Acta 8 aprile 2020, n. U00051 “Modifiche ed integrazioni al Decreto del Commissario ad Acta 8 aprile 2020, n. U0008 del 2011 in materia di requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie” con le seguenti: “e dai Decreti del Commissario ad Acta in materia di requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie”

Cons. Alessia Savo

Firmato digitalmente da:  
Alessia Savo  
Data: 10/07/2025 10:48:00

5





CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO



Al Presidente della VII CCP

Alessia Savo

SEDE

**Osservazione n. 3 allo schema di deliberazione n. 100/VII concernente: “Regolamento di attuazione e integrazione dell’articolo 13 , commi da 77 a 84 della legge regionale 30 dicembre 2024 n. 22 ( legge di Stabilità Regionale 2025) concernente la disciplina delle case funerarie e delle sale del commiato**

Con riferimento allo schema di deliberazione n. 100 si propone di sostituire la lettera c) del comma 5 dell’articolo 4 come di seguito indicato : “ *Almeno una cella frigorifera*”

## Relazione


La modifica si ritiene opportuna perché l’obbligo di prevedere una cella frigorifera per ogni salma comporta un eccessivo spreco di risorse economiche e strutturali, dato che nella maggior parte dei casi non si rende necessario disporre di un numero così elevato di celle frigorifere.

La definizione proposta, ovvero “almeno una cella frigorifera”, consente di garantire comunque la corretta conservazione delle salme, ottimizzando le risorse disponibili.

Si sottolinea che anche la Regione Lombardia, con una propria normativa di settore, ha adottato una formulazione simile, riconoscendo l’effettiva necessità di un numero minimo adeguato di celle frigorifere senza richiederne una per ogni salma, favorendo così una gestione più efficiente e sostenibile.

Il consigliere

Valerio Novelli





**Schema di deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 4 giugno 2025**

**(Regolamento di attuazione e integrazione dell'articolo 13, commi da 77 a 84, della legge regionale 30 dicembre 2024 n. 22 (Legge di stabilità regionale 2025), concernente la disciplina delle case funerarie e delle sale del commiato)**

**Riformulazione all'osservazione n. 7**

Sostituire la lettera m) del comma 5 dell'articolo 4, con la seguente: “m) locali tecnici destinati al trattamento e all'esposizione delle salme con impianto di condizionamento ambientale idoneo a garantire una temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 gradi centigradi, con umidità relativa compresa tra il 55% e il 65% e ricambi aria esterna/ora in numero di 15 v/h per i locali con presenza di salme;”. Tale formulazione risulta pienamente coerente con quanto previsto dal comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 37.



Alla VII Commissione consiliare

Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare

**Osservazioni allo Schema di deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 4 giugno 2025**


**(Regolamento di attuazione e integrazione dell'articolo 13, commi da 77 a 84, della legge regionale 30 dicembre 2024 n. 22 (Legge di stabilità regionale 2025), concernente la disciplina delle case funerarie e delle sale del commiato")**

Per rendere omogenee le disposizioni del comma 2 e del comma 4, nonché coerenti con il comma 77 dell'articolo 13 della l.r. 22/2024, si suggerisce, al comma 2 dell'articolo 7 di sopprimere le parole "a fini cerimoniali".

Cons. Alessia Savo

Firmato digitalmente da: Alessia  
Savo  
Data: 10/07/2025 10:49:10

8



Alla VII Commissione consiliare

Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare

**Osservazioni allo Schema di deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 4 giugno 2025**

**(Regolamento di attuazione e integrazione dell'articolo 13, commi da 77 a 84, della legge regionale 30 dicembre 2024 n. 22 (Legge di stabilità regionale 2025), concernente la disciplina delle case funerarie e delle sale del commiato")**

Per rendere omogenee le disposizioni del comma 2 e del comma 4, nonché coerenti con il comma 77 dell'articolo 13 della l.r. 22/2024, si suggerisce, al comma 4 dell'articolo 7, di sopprimere le parole "su istanza dei componenti il nucleo familiare del defunto".

Cons. Alessia Savo

Firmato digitalmente da:  
Alessia Savo  
Data: 10/07/2025 10:50:18



9

Alla VII Commissione consiliare  
Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare

**Osservazioni allo Schema di deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 4 giugno 2025  
(Regolamento di attuazione e integrazione dell'articolo 13, commi da 77 a 84, della legge  
regionale 30 dicembre 2024 n. 22 (Legge di stabilità regionale 2025), concernente la  
disciplina delle case funerarie e delle sale del commiato")**

Al comma 4 dell'articolo 7, sostituire le parole “dei defunti” con le seguenti “del feretro sigillato”,  
in quanto va precisato che la custodia e l'esposizione non si riferisce al defunto nella bara aperta ma  
al feretro sigillato per mere esigenze cerimoniali preliminari al seppellimento o cremazione.

Cons. Alessia Savo

10 Bis



Alla VII Commissione consiliare

Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare

**Osservazioni allo Schema di deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 4 giugno 2025**

**(Regolamento di attuazione e integrazione dell'articolo 13, commi da 77 a 84, della legge regionale 30 dicembre 2024 n. 22 (Legge di stabilità regionale 2025), concernente la disciplina delle case funerarie e delle sale del commiato")**

Al comma 6 dell'articolo 7, sostituire le parole "L'autorizzazione all'apertura delle sale del commiato è rilasciata dal" con le seguenti: "Ai fini della gestione, la comunicazione è trasmessa al", per coerenza con la previsione del comma 78 dell'articolo 13 della l.r. 22/2024.

Cons. Alessia Savo

Firmato digitalmente da: Alessia Savo  
Data: 10/07/2025 10:51:26

11





Alla VII Commissione consiliare  
Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare

**Osservazioni allo Schema di deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 4 giugno 2025  
(Regolamento di attuazione e integrazione dell'articolo 13, commi da 77 a 84, della legge  
regionale 30 dicembre 2024 n. 22 (Legge di stabilità regionale 2025), concernente la  
disciplina delle case funerarie e delle sale del commiato")**

Sostituire la lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 con la seguente: "a) locale di custodia o esposizione del feretro sigillato" in quanto nelle sale del commiato non devono essere custoditi ed esposti i defunti, tantomeno durante il periodo di osservazione (per tali funzioni sono previsti gli obitori, camere mortuarie o le case funerarie di cui all'articolo 2), pertanto è opportuno precisare che al loro interno possono essere custoditi o esposti solo i feretri sigillati.

Cons. Alessia Savo

12 Bis





CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## **Schema di deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 4 giugno 2025**

**(Regolamento di attuazione e integrazione dell'articolo 13, commi da 77 a 84, della legge regionale 30 dicembre 2024 n. 22 (Legge di stabilità regionale 2025), concernente la disciplina delle case funerarie e delle sale del commiato")**

### **Riformulazione all'osservazione n. 13**

In coerenza con la previsione di cui all'art. 4, comma 2 inerente alle case funerarie, si propone di sostituire al comma 3 dell'articolo 8 la parola "150" con la parola "100".

